

**PROGETTO DI LEGGE “MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 200,
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’A.A.S.P. PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2012**

EMENDAMENTO MODIFICATIVO DELL’ARTICOLO 1


Art.1

Sul capitolo in uscita 2-3-6356 “Interventi di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario sammarinese” è stanziato l’importo di € 60.000.000,00 da destinarsi all’erogazione di un finanziamento, di pari importo, alla Fondazione San Marino Cassa di Risparmio - S.U.M.S., finalizzato al rafforzamento patrimoniale della Cassa di Risparmio S.p.a. della Repubblica di San Marino

E’ dato mandato al Congresso di Stato di autorizzare la sottoscrizione di un contratto fra l’Eccellentissima Camera e la Fondazione San Marino Cassa di Risparmio - S.U.M.S., avente per oggetto l’erogazione del finanziamento di cui al superiore comma 1 con le seguenti caratteristiche:

- a) Importo nominale € 60.000.000,00;
- b) Tasso di interesse variabile pari al tasso di rifinanziamento BCE valido tempo per tempo;
- c) Durata anni 5 + 2;
- d) Rimborso integrale del capitale alla scadenza con facoltà di esercizio per il creditore ed il debitore delle seguenti opzioni:
 - i. Debitore (opzione *Call*): facoltà di poter avviare un piano di rimborso graduale del capitale a decorrere dal terzo anno;
 - ii. Creditore (opzione *Put*): facoltà di richiedere il rimborso graduale del capitale a decorrere dalla fine del quinto anno;
- e) Rimborso interessi in un’unica soluzione al termine del quinto anno con facoltà del debitore di anticipare in tutto o in parte il pagamento di ratei di interessi maturati. A decorrere dal sesto anno gli interessi saranno corrisposti in via trimestrale posticipata calcolati sul capitale residuo al termine del quinto anno.

Il contratto di cui al comma precedente dovrà prevedere ~~altresi il rilascio da parte della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio - S.U.M.S. di idonee garanzie in favore dell’Eccellentissima Camera, le quali, dovranno persistere per tutta la durata del finanziamento e per un ammontare corrispondente al capitale finanziato maggiorato degli interessi quale forma di garanzia del finanziamento erogato la costituzione di pegno in favore dell’Eccellentissima Camera su tutte le azioni della Cassa di Risparmio S.p.A. di proprietà della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio - S.U.M.S.~~

Handwritten signature and stamp. The stamp is circular and contains the text "REPUBBLICA DI SAN MARINO" and "MINISTERO DELL'ECONOMIA". The signature is written over the stamp. Below the stamp, the date and time "16/07/2012 h 10:25" are handwritten.

16/7/2012.

Handwritten signature.

**PROGETTO DI LEGGE “MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 200,
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’A.A.S.P. PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2012**

EMENDAMENTO MODIFICATIVO DELL’ARTICOLO 2

Art.2

~~È dato mandato al Congresso di Stato di stipulare apposito contratto di mutuo con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, o in alternativa con primario istituto di credito sammarinese od estero,~~ **È dato mandato al Congresso di Stato di stipulare apposito contratto di finanziamento con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e/o con primario/i istituto/i di credito sammarinesi od esteri**, ai fini dell’acquisizione dei mezzi finanziari per l’intervento di cui al precedente articolo 1. La durata, il tasso d’interesse e le modalità di rimborso del capitale saranno definite nell’ambito del contratto di mutuo il quale dovrà prevedere anche la possibilità di estinzione anticipata o parziale rimborso anticipato del capitale senza oneri a carico dello Stato.

Gli oneri per interessi passivi e quelli per il rimborso del capitale troveranno imputazione rispettivamente sui capitoli del Bilancio dello Stato in uscita 1-3-2438 “Interessi passivi mutuo finanziamento per interventi di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario sammarinese” e 3-3-7838 “Quote capitale mutuo finanziamento per interventi di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario sammarinese”.

Lo Stato garantisce il finanziamento con il proprio patrimonio per tutta la durata dello stesso.

16/7/2012


Abdullah
16/07/2012 h 10:29

[Handwritten signature]

**PROGETTO DI LEGGE “MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 200,
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’A.A.S.P. PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2012**

EMENDAMENTO MODIFICATIVO DELL’ARTICOLO 5

Art.5



Ai sensi dell’art.25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 6 giugno 2012, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Produzione per l’esercizio finanziario 2012 – Allegato “C” – di cui all’articolo 3 della Legge 22 dicembre 2011 n. 200, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 20.818.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€ 5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€ 900.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 12.818.000,00
Totale Generale Entrate	€ 34.541.000,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 10.930.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 9.580.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€ 313.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€ 900.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 12.818.000,00
Totale Generale Uscite	€ 34.541.000,00

Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle opere ed infrastrutture pubbliche, nel corso dell’esercizio finanziario ed in relazione allo stato di avanzamento dei progetti e dei lavori, il Consiglio di Amministrazione dell’A.A.S.L.P., sentita la competente Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con l’A.A.S.L.P., può proporre al Congresso di Stato una diversa assegnazione di uno stanziamento, sia relativo ad investimenti ordinari che vincolati, concernente impegni di spesa originariamente assunti in precedenti esercizi finanziari e riguardanti lavori autorizzati ma non eseguiti; ciò allo scopo di destinare tali risorse a nuovi progetti da realizzare, mantenendo inalterati i dati finanziari correlati.

L’efficacia delle modifiche di cui al precedente comma è subordinata all’autorizzazione del Congresso di Stato.

16/7/2012

16/07/2012

Emendamento aggiunto dopo art. 6

Art. 6 bis

(sostituisce
precedente
emendamento)

E' assicurata la stabilità del rapporto di lavoro per il personale precario in possesso dei requisiti, nei termini, alle condizioni e secondo gli aspetti normativi e retributivi di cui all'Accordo Governo/Organizzazioni Sindacali per la stabilizzazione del personale precario nel Settore Pubblico Allargato, sottoscritto in data 13 giugno 2012.

Il Congresso di Stato è pertanto tenuto ad adottare decreto delegato per l'attuazione degli Accordi fra Governo e Organizzazioni Sindacali, sottoscritti in data 13 giugno 2012 e ratificati dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 giugno 2012, per la stabilizzazione del personale precario nel settore pubblico allargato e per il rinnovo del contratto di lavoro del pubblico impiego per il biennio 2011-2012, e degli eventuali accordi necessari alla loro applicazione e agli adempimenti in essi previsti.

Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, gli elenchi degli aventi i requisiti per la stabilizzazione di cui al comma che precede.

Uscito


16/07/2012 h 11:05